



REGIONE PUGLIA

COMMISSIONE ESAMINATRICE
nominata con D.D. n. 321 del 22/03/2022

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 209 UNITA' DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, PROFILO AMBITO GESTIONE RISORSE STRUMENTALI PRESSO LA REGIONE PUGLIA, ORGANIZZATA CON IL SUPPORTO DI FORMEZ PA, GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DGR N. 1736 del 28/10/2021.

VERBALE N. 5

L'anno 2022 addì 27 del mese di settembre, alle ore 15:10, si è riunita in modalità telematica la Commissione esaminatrice nominata per l'avviso pubblico indicato in epigrafe con atto dirigenziale del Dirigente della Sezione Personale n. 321 del 22/03/2022, così composta:

Presidente: LACATENA Antonio [REDACTED]

Componente: ROSSINI Maria Pompea, [REDACTED]

Componente: BALDASSARRE Giovanni [REDACTED]

Segretario: FINTOLINI Daniela Francesca Vanessa, [REDACTED]

La Commissione, preliminarmente, da atto di aver ricevuto, per il tramite del Presidente, la nota prot.AOO_106/14898 del 09/09/2022 trasmessa dalla Sezione Personale e procede alla verifica del possesso dei titoli di studio dichiarati dai candidati, tra quelli elencati all'art. 2 del bando quale requisito per l'accesso al concorso e dell'eventuale equiparazione con il titolo dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione, in applicazione della tabella allegata al Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009.

La Commissione, quindi, inizia la valutazione collegiale dei titoli dichiarati dai candidati nelle domande di partecipazione.

A tale riguardo, si precisa che ogni componente della Commissione, come indicato nel verbale n. 4 del 13/07/2022, ha avuto a propria disposizione da tale data il file di excel trasmesso dal Formez contenente sia la graduatoria, in ordine di punteggio dei candidati idonei, sia i titoli dichiarati dai candidati.

Titoli di studio dichiarati dai candidati per l'ammissione al concorso:

Preliminarmente, la Commissione, vista la Tabella "Equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali" allegata al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, ai sensi dell'art. 2 del bando, relativo ai requisiti di ammissione al concorso, ritiene **non idonei** per l'ammissione alla procedura concorsuale i seguenti titoli di studio:

- Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento: Scienze della comunicazione (P. E.);
- Laurea specialistica: 060/S Relazioni internazionali (C. R.).

Tanto si comunica alla Sezione Personale ai fini dell'esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.

La Commissione inizia, quindi, la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati sulla base dei criteri definiti dall'art. 7 del bando di concorso, richiamati nel precedente verbale n. 4 del 13 luglio 2022, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

Laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso:

La Commissione ritiene non valutabili i seguenti titoli di studio in quanto non attinenti al profilo per il quale si concorre:

- Laurea magistrale: LM-89 Storia dell'arte (A. G.);
- Laurea magistrale: Scienze religiose (F. R.);
- Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento: Lingue e letterature straniere (L. L.);

La Commissione, inoltre, prende atto che i titoli di studio dichiarati dai seguenti candidati come ulteriori, non risultano tali in quanto identici rispetto a quelli dichiarati per l'ammissione alla prova concorsuale e, per tale ragione, correttamente, non risulta assegnato il relativo punteggio aggiuntivo:

- D. G. - Laurea specialistica (Equiparata ai sensi del DM 509/99) - 084/S Scienze economico-aziendali;
- L. D. - Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata ed equipollente - Economia e commercio;
- M. F. - Laurea magistrale - LMG/01 Giurisprudenza;
- S. M. - Laurea magistrale - LMG/01 Giurisprudenza;
- S. N. - Laurea magistrale - LMG/01 Giurisprudenza.

Diplomi di specializzazione:

La Commissione reputa non valutabili i diplomi di specializzazione rilasciati dai seguenti Enti in quanto non conseguiti o svolti presso istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca:

- Cardiff University - European Business School di Collecchio – Parma - Course Degree in Business Administration (C. L., titolo conseguito prima del diploma di laurea);
- Istituto Universus CSEI - Bari - Tecnico della gestione della contabilità e della formulazione del bilancio (S. C.);

- Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Roma - Diploma di specializzazione in Management e Politiche delle Amministrazioni Pubbliche (F. A.);
- Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Bari - Diploma di Specializzazione in “Acquisti di beni e servizi della P.A. alla luce della e-tecnologia, della funzione di controllo e della spending review” (S. D.);

La Commissione, inoltre, ritiene non valutabile come Diploma di specializzazione (2 punti) bensì come titolo di studio ulteriore (1,5 punti) il titolo dichiarato dal candidato C. S. “Economia, Banca Finanza e Mercati (LM-77)” trattandosi di Laurea magistrale. Conseguentemente, il punteggio complessivo dei titoli dichiarati dal candidato viene ridotto di 0,5 punti.

Dottorati di ricerca:

La Commissione conferma i punteggi attribuiti sulla base delle dichiarazioni dei candidati.

Master:

La Commissione ritiene di non valutare i master sotto elencati in quanto non ritenuti attinenti con il profilo per il quale si concorre:

- Gestione risorse ambientali. Acqua, suolo, rifiuti ed energia (A. F. P.);
- Master in giurista e consulente della sicurezza alimentare (C. V.);
- Master Media Entertainment (D. E.);
- Diritto del Minore (M. S.);
- Tutela Internazionale dei diritti umani "Maria Rita Saulle" (L. V.);
- Metodologie innovative nel contesto europeo: content and languageintegratedlearning (Clil) (P. V.);
- Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media (S. A.);

La Commissione considera non valutabili i master rilasciati dai seguenti Enti in quanto non conseguiti o svolti presso istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca:

- Vision 2000 - Gestione delle Risorse Umane (C. C.)
- Consorzio Universitario Universus – CSEI Scuola di Management & Technology – Bari - Socio ordinario ASFOR - Diritto e pratica tributaria (D. B. A.)

La Commissione, inoltre, ritiene non valutabile il Master di II Livello (1,5 punti), in quanto già dichiarato come diploma di specializzazione - Specialista in professioni legali (2 punti) dal candidato V. T.. Conseguentemente, il punteggio complessivo dei titoli dichiarati dal candidato viene ridotto di 1,5 punti.

La Commissione, infine, richiamato il contenuto del verbale n. 4 del 13/07/2022 e, in particolare, quanto deciso in ordine alla richiesta di soccorso istruttorio avanzata dal candidato G. C. D., ritiene di valutare il Master Universitario in “Direzione e management delle aziende sanitarie” come Master di II° livello invece che come Master di I° livello, attribuendo 1,5 punti invece di 0,5.

Abilitazioni professionali:

La Commissione ritiene di non valutare i seguenti titoli in quanto non ritenuti ammissibili:

- Vincitore del Concorso pubblico per esami per la selezione a tempo indeterminato di n. 14 posti di Funzionario "Esperto service designer' cat. D del CCNL Funzioni Locali, di cui alla DCS n. 47 del 07/07/2020 come da Decreto del Direttore Generale dell'ARPAL Regione Puglia n. 108 del 21/12/2021 (A. F.);
- Collaboratore dei servizi amministrativi – cat. B3 Comune di Milano Direzione centrale unica appalti area gare opere pubbliche - Ufficio contratti -Milano (MI) (A. V.);

La Commissione, inoltre, considera non valutabili le seguenti abilitazioni professionali in quanto non ritenute attinenti con il profilo per il quale si concorre:

- Iscrizione all'Albo dei periti industriali con specializzazione elettrotecnica della provincia di Bari (A. F.);
- Iscrizione all'Ordine dei Giornalisti - Elenco Pubblicisti della Puglia dal 20.02.2007 (S. C.).

La commissione, ugualmente, ritiene non valutabili le seguenti abilitazioni professionali perché non conseguite previo superamento di un esame di abilitazione di Stato e comunque in quanto non ritenute attinenti con il profilo per il quale si concorre:

- Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (C. G.);
- Abilitazione all'iscrizione nel registro unico intermediari assicurativi presso Ivass (R. M.);

La Commissione, infine, ritiene non valutabili le abilitazioni o le iscrizioni al Registro dei Revisori legali in quanto il bando di concorso prevede l'attribuzione del punteggio alle abilitazioni professionali *“esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di stato”*.

Al contrario, l'art. 4 del D. Lgs. n. 39 del 27/01/2010 definisce l'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione legale *“Esame di idoneità professionale”* ed il comma 4-bis del medesimo articolo prevede, per alcuni soggetti, un'ipotesi di esonero dall'esame di idoneità ai fini dell'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili.

A conferma di tale assunto, si consideri che mentre l'art. 1 dell'ordinanza ministeriale del Ministro dell'Università e Ricerca n. 442 del 05/05/2002 indice per l'anno 2022 le sessioni degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e, all'interno di queste, in relazione al protrarsi dell'emergenza sanitaria, le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, nell'anno 2019 era il Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – che con decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 16/05/2019 indicava, all'art. 1, *“l'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale”*.

In conclusione, la Commissione ritiene non valutabili i seguenti titoli dichiarati dai candidati:

- Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili – n°.89748 – G.U. della Repubblica Italiana, IV serie speciale, n.87 del 02/11/1999 (T. G.);
- Revisore legale dei conti - n° 172358 - Gazzetta Ufficiale n. 45 del 10/6/14 (C. S.);
- Abilitazione alla professione di Revisore Legali dei Conti (Revisore Contabile) (L. C.);
- Abilitazione all'esercizio della professione di Revisore Contabile conseguita a seguito di superamento di esame di abilitazione di stato presso Università' degli Studi di Bari, I sessione 2006 (gazzetta ufficiale 4° serie speciale n. 65 del 17/08/2007) (F. R.).

La Commissione termina i lavori alle ore 17:40 rinviando a mercoledì 5 ottobre 2022, alle ore 15:00 il prosieguo delle attività di definizione della graduatoria finale di merito e valutazione titoli di preferenza e/o riserva.

Il presente verbale si compone di n. 5 (cinque) pagine.

Letto confermato e sottoscritto.

La Commissione:

Il presidente (Antonio Lacatena) _____
Firmato digitalmente da:
ANTONIO LACATENA
Regione Puglia
Firmato il: 06-10-2022 12:43:52
Serial# certificato: 324942
Valido dal 02-03-2021 al 02-03-2024

I componenti:

(Maria Pompea Rossini) _____

BALDASSARRE GIOVANNI
2022.10.10 18:00:01

(Giovanni Baldassarre) _____

ON=BALDASSARRE GIOVANNI
C=IT
2.5.4.4=BALDASSARRE
2.5.4.42=GIOVANNI

RSA/2048 bits

Il segretario: (Daniela Francesca Vanessa Fintolini) _____
Firmato digitalmente da:
DANIELA FRANCESCA VANESSA FINTOLINI
Regione Puglia
Firmato il: 06-10-2022 12:10:29
Serial# certificato: 317582
Valido dal 02-03-2021 al 02-03-2024